



COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

ORDINANZA Numero 01 del 02/01/2010

Oggetto: ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il R. D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1980, n. 26 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 53 del 21 dicembre 1978", che espressamente all'art. 15 (Esercizi Pubblici) operante ex art. 50, comma 1 della L.R. n. 19/1999 come sostituito dall'art. 40 della L.R. n. 23/2008, detta i criteri per la determinazione dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici;

VISTO il DL 03.08.2007, n. 117, convertito in Legge 2.10.2007, n. 160;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif e integraz.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione della disciplina oraria degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto del mutato assetto normativo, nonché del contesto socio-economico della realtà locale e delle esigenze della popolazione, che cambiano in relazione all'evolversi dello stile di vita e delle abitudini, alla luce dei nuovi criteri di trasparenza, ampiezza ed omogeneizzazione delle fasce di apertura, flessibilità della regolamentazione, adattabilità alle esigenze del tempo libero e del riposo, coniugando concretamente gli interessi delle imprese con quelle dei cittadini;

DATO ATTO CHE on nota in data 23 novembre 2009 – prot. 5835 - sono state convocate all'incontro dell'11 dicembre 2009, per essere sentite in merito ad eventuali osservazioni o proposte di modifica sul presente testo di ordinanza, loro regolarmente trasmesso in copia, tutte le **Associazioni di Categoria dei Commercianti** - CONFARTIGIANATO, ASCOM - CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, **unitamente alle Associazioni dei Consumatori** - ADOC, ACU, ADICONSUM, FEDERCONSUMATORI, ASSOCIAZIONE TUTELA CONSUMATORI, ALTROCONSUMO -, nonché all'**APT**;

CHE all'incontro dell'11 novembre 2009 alla presenza del Responsabile del Servizio, del Sindaco e del Segretario comunale, nonché dei titolari dei pubblici esercizi di Trivigno, la CONFCOMMERCIO, unica Associazione presente, ha espresso parere favorevole;

TENUTO conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore,

ORDINA

Che **CON DECORRENZA IMMEDIATA** siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, operanti nel territorio comunale

1 - ORARIO MINIMO E MASSIMO DI ATTIVITA'

1.1. Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono fissati i seguenti orari :

1.1.1. ESERCIZIO TIPO "A" (**Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Birrerie ed esercizi similari**) :

[art.5,comma 1 lett.a) L.n.287/1991] - Fascia oraria di apertura compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo.

1.1.2. ESERCIZIO TIPO "B" (**Bar, Caffè, esercizi similari**)

[art.5,comma 1 lett.b) L.n.287/1991] - Fascia oraria di apertura compresa tra le ore 6,00 antimeridiane e le ore 1,00 del giorno successivo nel periodo estivo (*dal 1 luglio al 15 settembre*) ; apertura compresa tra le ore 6,00 antimeridiane e le ore 24,00 dello stesso giorno nel periodo invernale (*dal 16 settembre al 30 giugno*).

1.1.3. ESERCIZIO TIPO "A" + "B" (**Bar /Caffè + Esercizio di ristorazione**)

- Fascia oraria di apertura compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo.

1.2. Nel rispetto di quanto disposto al punto 1.1 l'**orario minimo** obbligatorio per ciascun esercizio è così stabilito :

1.2.1. **SEI ORE** per gli esercizi di cui al punto 1.1.1.

1.2.2. **OTTO ORE** per gli esercizi di cui al punto 1.1.2.

1.2.3. **OTTO ORE** per gli esercizi di cui al punto 1.1.3.

1.3. Nel rispetto di quanto disposto al punto 1.1 l'**orario massimo** di attività non può superare :

1.3.1. **SEDICI ORE** per gli esercizi di cui al punto 1.1.1.

1.3.2. **VENTI ORE** per gli esercizi di cui al punto 1.1.2.

1.3.3. **VENTI ORE** per gli esercizi di cui al punto 1.1.3.

1.4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al punto **1.1.** hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

1.5. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

1.6. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione.

2 - DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

2.1. Le limitazioni di orario di cui al punto **1** non si applicano nei periodi compresi :

- a) tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio (Notte di Capodanno);
- b) tra il 5 ed il 6 gennaio (Notte dell'Epifania);
- c) tra il 16 ed il 17 gennaio (Festa di S. Antonio Abate)
- d) tra il 29 ed il 30 giugno (Santo Patrono);
- e) tra il 3 ed il 4 e tra il 4 ed il 5 settembre (tradizione di S. Antonio da Padova);
- f) nelle ulteriori giornate individuate dal Comune nel limite massimo di 10 giorni per ciascun anno solare .

In tali periodi è consentito posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 2,00.

E' consentita, in coincidenza della “ **notte bianca** ”, ove programmata, l'apertura dei pubblici esercizi o il suo prolungamento in orario notturno.

3 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

3.1. Gli esercizi, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali, osservano orari con i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

3.2. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite con il presente provvedimento in materia di orari, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

4 - ORARI DI ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

4.1. Negli esercizi posti all'interno dei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui al punto **1**.

4.2. Alle associazioni e ai circoli che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, si applicano gli orari indicati nelle autorizzazioni rilasciate, per queste ultime, ai sensi del TULPS.

5 - ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

5.1. Gli esercizi artigianali e non artigianali di preparazione alimentare (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, gastronomie, pizzerie d'asporto), per la vendita dei beni prodotti nei locali di produzione o ad essi attigui, compresa quella di alimenti e bevande autorizzata ai sensi del D.Lgs.n.114/1998, osservano gli orari di cui al punto **1.1**.

6 - SCELTA DELL'ORARIO

- 6.1.** L'orario giornaliero scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo con un intervallo di chiusura intermedia, o spezzato in due fasce di apertura, fatto salvo quanto previsto al punto **1.7.**
- 6.2.** Nel caso di scelta di orario continuativo di almeno dieci ore, è consentita una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.
- 6.3.** Nel caso di orario spezzato è consentita una chiusura intermedia superiore alle due ore.
- 6.4.** L'orario giornaliero scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti, deve essere comunicato al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede.
- 6.5.** Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda di autorizzazione o denuncia di inizio attività e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
- 6.6.** In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
- 6.7.** L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica deve essere previamente comunicata al Comune.
- 6.8.** Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

7 - DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO MINIMO

- 7.1.** L'orario giornaliero dell'attività non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
- 7.2.** La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

8 - CHIUSURA SETTIMANALE E FERIE

- 8.1.** Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana.
- 8.2.** La scelta del giorno o dei giorni di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento di sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o della denuncia di inizio attività e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

8.3. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

8.4. L'esercente osserva il giorno o i giorni di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

8.5. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune predispone annualmente, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica e festivi infrasettimanali, un adeguato numero di esercizi aperti.

8.6. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

9 - CARTELLO ORARIO

9.1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

10 – LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA ED ALLA SOMMINISTRAZIONE

10.1. Per l'attività da effettuarsi sull'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione, gli orari da osservarsi sono indicati nell'atto concessorio o autorizzatorio all'utilizzo del suolo, e sono stabiliti compatibilmente con le esigenze di garantire il diritto alla quiete ed al riposo dei residenti quale valore da tutelare prioritariamente, comunque mai eccedenti i limiti di chiusura dell'esercizio di cui al punto **1.1**.

10.2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, può essere temporaneamente esteso il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

10.3. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico può essere vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

10.4. Il 1° gennaio di ciascun anno non si applicano le limitazioni di cui al punto **10.2**.

11 - LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE

11.1. Per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la Legge 24 luglio 2008, n. 125 possono essere disposte, rivolte a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico.

12 - SANZIONI

12.1. A chiunque viola le disposizioni in materia di orari di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge n.287/1991 e 17 bis, comma 3, 17 *ter* e 17 *quater* del Regio Decreto n. 773 del 1931.

12.2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, per la violazione delle fattispecie contenute nella presente ordinanza non rientranti nella materia degli orari si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii..

13 - DISPOSIZIONI ABROGATE

13.1. Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi contrarie ad incompatibili con il presente provvedimento cessano di avere vigore e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14.1. Entro il 31/01/2010 i titolari degli esercizi di cui al punto 1.1. devono ottemperare alle disposizioni previste al punto 1.4. e dovranno provvedere ad adeguare i cartelli orari di cui al punto 9 nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 6. 7. 8.

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.trivigno.pz.it..

Il presente provvedimento è trasmesso agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, nonché alla Prefettura di Potenza.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente disposizione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, 02/01/2010

IL SINDACO